



MODELLO ORGANIZZATIVO MIMET S.R.L.

SOMMARIO

PARTE PRIMA - GENERALE	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231	3
2. I REATI E LE SANZIONI	6
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE	7
3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	7
3.2 LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA	8
3.3 PUNTI FONDAMENTALI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO	9
3.4 APPROVAZIONE DEL MODELLO	10
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
4.1 IDENTIFICAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO	10
4.2 FUNZIONI E POTERI	10
PARTE SECONDA – SPECIALE	12
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA <i>MIMET S.R.L.</i>	12
5.1 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI <i>MIMET S.R.L.</i>	12
5.2 L'APPROCCIO METODOLOGICO	12
5.3 STRUTTURA DEL MODELLO ADOTTATO	13
5.4 CODICE ETICO	14
5.5 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	14
6. ATTIVITÀ SENSIBILI E TIPOLOGIE DI REATI RILEVANTI	14
7. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE OPERATIVE DI CONTROLLO	15
8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	16
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
9.1 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
9.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
9.3 FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
9.4 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	18
10. IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO	18

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



10.1 L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	18
10.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	18
10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	
10.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI	20
11. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	20
PARTE TERZA	21
REATI INERENTI, ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI OPERATIVI	21
12. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	21
13. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	22
14. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE.....	25
15. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	26
16. REATI SOCIETARI.....	28
17. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.	34
18. REATI AMBIENTALI.....	35
PARTE SPECIALE	42
15. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE.....	42
15.1 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI	42
15.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANI DI GOVERNANCE. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.	44
15.3. SISTEMA PROCEDURALE	44
15.4 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	45

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



PREMESSA

Il presente documento si compone di tre parti:

I) una prima parte di carattere generale sull'analisi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("D.Lgs. 231" o "Decreto"), emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001;

II) una seconda parte di carattere speciale sull'applicazione del disposto normativo a Mimet S.r.l.;

III) una terza parte contenente schede di analisi dei reati inerenti, delle attività sensibili e dei protocolli operativi previsti.

Le regole di comportamento contenute nel presente modello si integrano con quelle del Codice Etico di Comportamento, adottato da Mimet S.r.l. allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che essa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari, ovvero tutti coloro che partecipano all'organizzazione imprenditoriale dell'azienda e, quindi, dei soci, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, delle controparti contrattuali e di chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con l'azienda.

PARTE PRIMA - GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231

Con il D. Lgs. 231/2001, il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300."*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., con esclusione dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali, degli Enti di rilievo costituzionale quali partiti e sindacati, e simili), di seguito collettivamente denominati "Enti", per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi a loro vantaggio o semplicemente nel loro interesse (a prescindere da una effettiva utilità loro apportata):

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone fisiche che esercitino anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione della vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero – sempre nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua principale sede – purché, tra l'altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e vi sia richiesta del Ministero di Giustizia.

La suddetta responsabilità sussiste, infine, anche nel caso di autore ignoto e nel caso di reato estinto per cause diverse dall'amnistia (cosiddetta autonomia della responsabilità dell'Ente).

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



Il D.Lgs. 231/2001 elencava, nella sua stesura originaria, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (artt. 24 e 25) e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316^{bis} c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316^{ter} c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319^{bis} c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319^{ter} c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Leggi successive hanno, quindi, inserito, nel novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, altre fattispecie.

L'art. 6 della L. 23 novembre 2001 n. 409, recante *“Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”*, attraverso l'art. 25^{bis}, ha inserito i seguenti reati cosiddetti “di falso nummario” (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (artt. 455 e 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della riforma dei reati societari, l'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha inserito, attraverso l'art. 25^{ter}, i seguenti reati societari (modificati dallo stesso decreto n. 61/2002):

- false comunicazione sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



- formazione fittizia del capitale (2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Quindi, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n. 7 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*) ha inserito, attraverso l'art. 25^{quater}, i "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché i delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione".

Successivamente, la L. 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, attraverso dell'art. 25^{quinq}, ha inserito i seguenti delitti contro la personalità individuale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600^{bis} c.p.);
- pornografia minorile (art. 600^{ter} c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600^{quater} c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600^{quinq} c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

In seguito, la L. 18 aprile 2005, n. 62 (*"Legge Comunitaria 2004"*), attraverso l'art. 25^{sexies}, ha inserito i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (cosiddetti "abusi di mercato" previsti dalla parte V, titolo I^{bis}, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Successivamente, la L. 3 agosto 2007, n. 123 (*"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*), attraverso l'art. 25^{septies} ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 (*"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*) attraverso l'art. 25^{octies} (modificato dalla L. n. 186/04), ha inserito i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La L. n. 99/09 (*"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*), attraverso l'art. 25^{novies}, ha inserito i reati in materia di violazione del diritto d'autore.

La L. n. 116/2009 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"*), attraverso l'art. 25^{decies}, ha introdotto i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il D.Lgs. n. 121/11 (*"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE"*)

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"), attraverso l'art. 25undecies (modificato dalla L. n. 68/2015), ha inserito i reati ambientali.

Il D.Lgs. n. 109/12 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), attraverso l'art. 25duodecies (modificato dalla L. n. 161/17), ha inserito il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Da ultimo, la L. n. 161/17 ("Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"), attraverso l'art. 25terdecies, ha introdotto i reati di razzismo e xenofobia.

Si segnala, infine, che l'art. 12, L. n. 9/2013 ("Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini") ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio e che con L. n. 146/2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 sono stati introdotti i reati transnazionali") è stata disciplinata la responsabilità amministrativa degli enti per le ipotesi di reati transnazionali ivi regolati.

2. I REATI E LE SANZIONI

Per un'analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, già analiticamente enunciati al paragrafo n. 1, si rimanda ai relativi articoli del codice penale e del codice civile.

Le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono riconducibili a:

- *Sanzioni pecuniarie: si basano sul sistema delle quote.*

L'importo della quota, in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille, è compresa tra un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37. Ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente e all'attività svolta sia per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto sia per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

- *Sanzioni interdittive, che a loro volta si distinguono in:*

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

- *Pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.*

La sentenza viene pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.

- *Confisca: nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.*

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente (non vi è alcuna responsabilità per soci e/o associati) con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, sul presupposto di fondati e specifici elementi.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato e trovano applicazione le relative regole del codice civile

Infine, nell'ambito di operazioni societarie straordinarie, la disciplina in oggetto prevede che:

- in caso di trasformazione, l'Ente trasformato rimane responsabile per i fatti anteriori;
- in caso di fusione (sia nel caso di incorporazione sia nel caso di costituzione di nuovo Ente), l'Ente nuovo risponde per fatti anteriori con i seguenti limiti: le sanzioni interdittive sono limitate al settore di attività/struttura cui si riferisce l'illecito; è prevista comunque la possibilità per il nuovo Ente di sostituire le sanzioni interdittive con sanzioni pecuniarie;
- in caso di scissione si applica la stessa disciplina per il caso di fusione, con la particolarità che le sanzioni interdittive vengono comminate ai soli Enti a cui è rimasto o è stato attribuito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato;
- in caso di cessione/conferimento d'azienda, il cessionario risponde per fatti anteriori se ne era a conoscenza o comunque gli stessi risultavano dalle scritture contabili/bilanci; sono previsti il beneficio della preventiva escussione del cedente e la limitazione dell'obbligazione del cessionario alle sanzioni pecuniarie, nei limiti del valore dell'azienda ceduta.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui:

- dimostri di aver "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli "di controllo" nell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- abbia inoltre istituito un idoneo organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento,

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (di seguito “Organismo di Vigilanza”);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno precisare che, ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 6 D.Lgs. 231/2001), l'Ente “non risponde se prova” che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 7 D.Lgs. 231/2001), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema “perfetto”, che elimini completamente la possibilità che un soggetto violi la legge penale.

3.2 LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA

I modelli di organizzazione gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26/06/2003, le associazioni rappresentative degli Enti comunicano al Ministero della Giustizia presso la Direzione Generale – Ufficio I – i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001; in assenza di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione, il codice di comportamento acquista efficacia.

La prima Associazione di categoria che ha emanato “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” è stata Confindustria (7 marzo 2002).

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



Dopo alcune rivisitazioni, le Linee Guida elaborate da Confindustria sono state definitivamente approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004.

I punti fondamentali di tali Linee Guida possono essere così brevemente riassunti:

1) individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

2) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- codice etico con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;

3) Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

4) previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;

5) obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 PUNTI FONDAMENTALI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

I punti fondamentali per la definizione del Modello sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- definizione di un Codice Etico di Comportamento - in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 – che preveda la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza;
- mappatura delle attività aziendali “sensibili”, cioè di quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- analisi delle procedure di controllo esistenti e delle modalità di gestione delle risorse finanziarie e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate – con riferimento alle attività aziendali sensibili – alla riduzione del rischio di commissione del reato;
- analisi e definizione delle responsabilità operative e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte;

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.4 APPROVAZIONE DEL MODELLO

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, è rimessa all'Amministratore Unico la responsabilità di approvare e recepire il Modello mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti dello stesso.

Quando indirizzato a più società di un Gruppo, il Modello dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministratore Unico della Capogruppo e, successivamente, dall'Organo amministrativo delle altre società del Gruppo.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

Affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, è necessario (ma non sufficiente) prevedere l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("OdV"), "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento" (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Si tratta di un organo "della società", che va posto in posizione di autonomia e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, in particolari a quelli esecutivi.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- autonomia ed indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale (organo amministrativo); occorre, pertanto, conferire a esso sia un autonomo potere di controllo – idoneo all'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello – sia un autonomo potere di iniziativa a garanzia dell'aggiornamento del Modello;
- professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili alla prevenzione della commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- continuità di azione: tale requisito impone una presenza costante in azienda dell'Organismo di Vigilanza (come emerge dalla Relazione Ministeriale al D.Lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida delle associazioni di categoria).

4.2 FUNZIONI E POTERI

In base a quanto si ricava dal testo del D.Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



caratteristiche dell'impresa, a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

- aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e del cambiamento delle previsioni normative.

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



PARTE SECONDA – SPECIALE

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA MIMET S.R.L.

5.1 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MIMET S.R.L.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, *Mimet S.r.l.*, conformemente alle proprie politiche aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di un proprio Codice Etico (allegato A).

Mimet S.r.l., pertanto, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità etica dei comportamenti, consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci e degli *stakeholder*, ha adottato il presente Modello, fissando i principi di riferimento.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, al di là delle prescrizioni del D.Lgs. 23/2001, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, siano essi clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo (in seguito anche "Destinatari"), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel predetto decreto.

5.2 L'APPROCCIO METODOLOGICO

Al fine di pervenire alla definizione del Modello di *Mimet S.r.l.*, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da risorse interne e uno Studio Legale esterno.

Sono state prese a riferimento per la redazione dello stesso:

- le Linee Guida elaborate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e aggiornate a marzo 2014;
- le Linee Guida elaborate da Confservizi, approvate dal Ministero della Giustizia in data 9 febbraio 2005.

Il gruppo di lavoro ha affrontato le seguenti fasi:

- analisi della normativa contenuta nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
 - mappatura dei reati ex D.Lgs. 231/2001, al fine di pervenire alla individuazione delle aree di attività "sensibili" e dei comportamenti per i quali è prevista una responsabilità a carico di *Mimet S.r.l.*;
- a tale riguardo, si è proceduto ad analizzare:
- il piano delle deleghe;
 - l'organigramma societario;
 - individuazione, nell'ambito delle diverse aree e funzioni aziendali, di quelle ritenute "sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - identificazione delle attività per mezzo delle quali i soggetti apicali o le persone sottoposte alla loro direzione o alla vigilanza possono commettere i comportamenti illeciti;
 - individuazione e analisi delle procedure di controllo esistenti e in fase di implementazione al fine di prevenire i

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001.

Per ciascuna area di attività a rischio, sono state effettuate analisi volte all'approfondimento e ad una migliore contestualizzazione delle attività potenzialmente a rischio di reato, con riferimento a:

- soggetti esterni (es. *outsourcer*) di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività;
- deleghe formali di potere e di responsabilità;
- contrattualistica;
- prassi e/o procedure formalizzate e/o attuate dalla Società.

La "mappatura" delle attività a rischio potenziale di reato ha costituito il punto di partenza per la costruzione del Modello e ne rappresenta una delle componenti fondamentali.

5.3 STRUTTURA DEL MODELLO ADOTTATO

Il Modello adottato dall'Azienda, si compone dei seguenti elementi:

- definizione dei principi etici (Codice Etico di Comportamento) in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231 (allegato A); tale Codice di comportamento deve essere osservato dall'Azienda e da tutti coloro che intrattengono rapporti con la stessa (fornitori, appaltatori, ecc.);
- mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati di cui al successivo paragrafo;
- definizione dei protocolli (procedure di controllo) necessari per il presidio delle attività sensibili, di cui alla Parte Terza;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati rilevanti;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza con l'individuazione dei membri di appartenenza, del posizionamento nella struttura aziendale, delle regole di funzionamento e delle attività di verifica e monitoraggio;
- definizione delle modalità di comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni e dello stato di funzionamento del Modello e del Codice Etico di Comportamento;
- definizione delle linee guida del sistema disciplinare sanzionatorio.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- riservatezza e tutela dell'abuso delle informazioni privilegiate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri di firma e autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Precisamente, in linea di principio:

- tracciabilità: la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali, utilizzate a supporto dell'attività svolta, deve essere sempre ricostruibile, a garanzia della trasparenza e della controllabilità delle scelte effettuate, e ogni

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata da chi ne abbia i poteri;

- separazione di compiti: non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure societarie;
- poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni; solo persone espressamente autorizzate possono impegnare la Società od autorizzare il compimento di operazioni con rilevanza interna o esterna alla Società;
- archiviazione / tenuta dei documenti: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente;
- riservatezza e tutela dall'abuso delle informazioni privilegiate: l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo ai soggetti competenti in base alle norme interne e all'Organismo di Vigilanza. Inoltre, tutti i Destinatari mantengono riservate le informazioni privilegiate, o destinate a diventare tali, cui abbiano accesso nel corso della propria attività, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti interni di *Mimet S.r.l.*

Qualora, in casi di particolare urgenza, non sia possibile il rispetto integrale degli indicati principi deve essere inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.

5.4 CODICE ETICO

Il Codice Etico è uno strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale" presso la Società verso tutti i portatori di interessi.

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

La Società ha adottato il Codice Etico con delibera dell'Amministratore Unico del 20.11.2023.

Le regole di comportamento contenute nelle Parti Speciali del Modello si integrano pienamente con quelle del Codice Etico e formano un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti dei Destinatari del Modello devono conformarsi alle regole di condotta -sia generali sia specifiche -previste nel Codice Etico.

5.5 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'Amministratore Unico, con specifica delibera, potrà aggiornare il Modello in funzione dell'evoluzione della struttura e delle procedure aziendali, delle eventuali modifiche normative e qualora ritenga lo stesso non più adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'Organismo di Vigilanza potrà suggerire apposite modifiche e/o integrazioni per mezzo di comunicazione formale indirizzata all'Amministratore Unico.

6. ATTIVITÀ SENSIBILI E TIPOLOGIE DI REATI RILEVANTI

Le aree di attività dell'Azienda potenzialmente interessate dalla commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ("Aree sensibili") sono riconducibili ai seguenti ambiti:

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione);
2. l'utilizzo degli strumenti informatici ed il trattamento dei dati;
3. i reati societari, introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2001 n. 61;
4. i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123;
5. i delitti contro l'economia pubblica;
6. i reati ambientali, la cui disciplina è stata recentemente oggetto di modifica a seguito della approvazione della Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*.

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti le suddette aree di attività sono denominati "Attività a rischio"; nella specifica realtà dell'Azienda; tali attività sono principalmente le seguenti:

- 1.a partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione (P.A.);
- 1.b rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.;
- 1.c richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
- 2.a conservazione e trattamento dei dati di dipendenti, fornitori e clienti;
- 3.a gestione amministrativa del personale;
- 3.b attività di formazione dei bilanci, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- 3.c rapporto con i soci per quanto concerne il diritto di controllo;
- 3.d attività di controllo sull'operato degli amministratori;
- 4.a adempimenti in materia tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- 5.a attività di smaltimento di scarti di produzione;
- 5.b attività di produzione di lavorati metallici, con particolare riferimento alla galvanizzazione;
- 5.c emissioni di fumi.

L'Organismo di Vigilanza individua, di volta in volta, le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa, devono essere ricomprese nel novero delle ipotesi, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

7. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE OPERATIVE DI CONTROLLO

I comportamenti dei Destinatari devono conformarsi, tra l'altro, alle seguenti regole di condotta:

- i Destinatari non devono porre in essere: (i) quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, e (ii) quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- i Destinatari devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali;

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'Azienda nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte della Società.

Sotto questo profilo, si evidenzia che *Mimet S.r.l.* si è dotata di un sistema organizzativo che definisce in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'Azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica. Ciò è stato reso possibile grazie all'adozione di un sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente, con la previsione di una puntuale indicazione di soglie quantitative di spesa.

La Società adotta strumenti di comunicazione e di pubblicità di tali poteri che ne garantiscano la conoscenza da parte dei soggetti esterni. In termini generali, il sistema delle deleghe funzionali assicura che:

1. l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche;
2. al processo decisionale partecipino i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
3. i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti, coerenti tra loro e conosciuti all'interno della organizzazione societaria;
4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione, e con le modalità più opportune, l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
5. i compensi dei Consulenti devono essere determinati solo per iscritto;
6. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
7. devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
8. devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere istituite, da parte degli Amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

Per un esame analitico delle Aree sensibili e delle Attività a rischio, con individuazione dei responsabili interni, del processo decisionale relativo alle attività e di specifiche procedure operative di controllo, si rinvia alla Parte Terza del presente documento (Schede di analisi).

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in *Mimet S.r.l.* risultano fondati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regola l'intero ciclo passivo, dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza propone delle integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001, nell'ottica di meglio controllare eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche sono adottate dalle funzioni competenti e, se necessario, viene coinvolto il Presidente per gli opportuni provvedimenti.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza istituito con delibera dell'Amministratore Unico di *Mimet S.r.l.*

La durata del mandato che L'Amministratore unico ha affidato all'Organismo di Vigilanza è di un esercizio; il mandato può essere rinnovato per periodi di uguale durata; in ogni caso, i membri dell'Organismo di Vigilanza decaduti per scadenza del mandato rimangono in carica fino alla loro sostituzione e/o conferma.

L'Amministratore unico può intraprendere un'azione di revoca del mandato affidato all'Organismo di Vigilanza, ovvero ad uno dei suoi membri; motivazione necessaria e sufficiente per l'esercizio della revoca è la comprovabile inadempienza del/dei soggetto/i nella conduzione dell'attività e responsabilità affidate dal mandato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono vincolati – per tutta la durata del proprio mandato – alla piena riservatezza su ogni dato ed informazione acquisita nello svolgimento della propria attività.

9.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Da un punto di vista operativo, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- verificare che i protocolli organizzativi, gestionali e di controllo definiti nel Modello siano effettivamente applicati;
- mappatura periodica delle procedure aziendali relative alle aree di attività a rischio;
- effettuare periodicamente delle verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle attività aziendali a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- curare la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- controllare i rapporti con soggetti terzi in relazione alle finalità del Modello;
- raccogliere, conservare e valutare le segnalazioni di eventuali violazioni del Modello;
- coordinare i rapporti con le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti, per attivare una efficace attività di vigilanza sul rispetto della normativa e sulla effettiva attuazione del Modello;
- condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello, qualora ritenute serie e dannose per la Società, e formulare dei pareri non vincolanti sulla tipologia e l'entità della sanzione.

Le segnalazioni di eventuali violazioni delle procedure previste dal presente Modello devono essere inoltrate direttamente all'Organismo di Vigilanza, mediante comunicazione scritta.

Sulle segnalazioni ricevute viene conservato il più stretto riserbo.

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



9.3 FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a comunicare all'Organismo di Vigilanza qualunque tipo di informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente comunicate le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni ritenuti rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate;
- il sistema delle deleghe adottato dall'azienda.

9.4 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce almeno semestralmente all'Amministratore unico sullo stato di attuazione del Modello. Lo stesso, annualmente, prepara un rapporto scritto sulla sua attività per l'Amministratore unico.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e può, a sua volta, presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello.

10. IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO.

10.1 L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione delle regole del presente Modello e del Codice Etico (allegato A) costituisce una lesione del rapporto fiduciario con l'Azienda ed integra un illecito disciplinare sanzionabile.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta previste dal Modello sono assunte in piena autonomia e indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

10.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale (allegato B), nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL, settore metalmeccanico (v. art. 8 "Provvedimenti disciplinari"9).

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



sanzioni in concreto previste per gli stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione delle norme contenute nel CCNL, si prevede che:

a) Incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte; ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte; ometta di svolgere controlli, ecc. o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da *Mimet S.r.l.* con ordini di servizio o altro mezzo idoneo".

b) Incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che:

violò più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottò più volte, nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da *Mimet S.r.l.* con ordini di servizio od altro mezzo idoneo".

c) Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che:

nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'Azienda, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni di *Mimet S.r.l.*, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali o il compimento di atti contrari agli interessi di *Mimet S.r.l.* parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate da questa a conoscenza, con ordini di servizio o altro mezzo idoneo".

d) Incorre nei provvedimenti del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:

adottò, nell'espletamento delle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per *Mimet S.r.l.*

e) Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:

adottò, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico di *Mimet S.r.l.* di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venir meno la fiducia dell'Ente nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Azienda, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile del Personale.

10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione del Modello da parte dei Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza informerà L'Amministratore unico, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

10.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali delle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

11. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati mediante l'attività di comunicazione definita dall'Amministratore unico.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione ed applicazione dello stesso, viene predisposta e realizzata attività di informazione e formazione volta a favorire la conoscenza dei principi e delle norme in esso contenute. Le iniziative sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei soggetti interessati.

La formazione del personale è gestita dall'Amministratore unico, che si coordina con l'Organismo di Vigilanza in relazione a specifiche iniziative di formazione/informazione relative al D.Lgs. 231/2001.

Viene, altresì, predisposta una nota informativa a favore di appaltatori, fornitori, consulenti e/o partners sull'adozione, da parte di *Mimet S.r.l.*, del presente Modello.

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



PARTE TERZA

REATI INERENTI, ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI OPERATIVI

Nella presente sezione si riporta l'analisi, elaborata dal Gruppo di Lavoro, dei reati inerenti, delle aree sensibili, delle attività a rischio e dei protocolli operativi per prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01.

12. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24, D.lgs 231/01- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-terse commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (Art. 316bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

AREE SENSIBILI:

- Amministrazione;
- Direzione.

ATTIVITÀ A RISCHIO:

- Gestione di contributi, sovvenzioni di attività regolate dalla legge;
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.

RIFERIMENTI

- Codice etico;
- Procedure interne.

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Implementare una procedura di controllo che permetta di incrociare i flussi delle erogazioni con le poste di bilancio;
- Predisporre report periodici all'ODV di tutte le movimentazioni di spesa relative all'attività finanziata.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (Art. 316ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

AREE SENSIBILI:

- Amministrazione
- Direzione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Gestione delle procedure di gara;
- Gestione di contributi, sovvenzioni di attività regolate dalla legge;
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Procedure interne

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Prevedere una adeguata reportistica all'ODV sulle richieste di erogazioni e sullo stato di avanzamento delle stesse.

13. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Art. 24 bis, D.lgs 231/01- Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

DOCUMENTI INFORMATICI (Art. 491bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo [Della falsità in atti] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (Art. 615ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

(Omissis)

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (Art. 615^{quater} c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617^{quater}.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (Art. 615^{quinquies} c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (Art. 617^{quater} c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (Art. 617^{quinq}ues c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (Art. 635^{bis} c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (Art. 635^{quater} c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (Art. 635^{quinq}ues c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

AREE SENSIBILI

- Risorse Umane
- Sistemi informatici

ATTIVITA' A RISCHIO

- Tutela della proprietà intellettuale
- Utilizzo dei sistemi informatici aziendali

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (GDPR)
- Procedure interne

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



PROTOCOLLI OPERATIVI

- Procedure di sicurezza
- Istruzioni operative
- Informazione e formazione

14. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

Art. 25 d.lgs 231/01 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (Art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (Art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

PENE PER IL CORRUTTORE (Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'articolo 319ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

AREE SENSIBILI

- Amministrazione;
- Direzione.

ATTIVITA' A RISCHIO

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale, anche appartenente a categorie protette.

RIFERIMENTI

- Codice etico;
- Procedure interne.

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Istituire e applicare una procedura per la corretta autorizzazione dei pagamenti;
- Prevedere modalità standard di pagamento (ad es. tramite bonifico bancario);
- Prevedere un piano deleghe formalizzato che regoli e limiti i poteri di impegno nei confronti delle banche;
- Istituire e applicare una procedura per la corretta tenuta della cassa e la sua ricostituzione periodica;
- Verificare e tracciare l'autorizzazione di omaggi e regalie;
- Prevedere una adeguata reportistica all'ODV in caso di contenziosi con soggetti pubblici.

15. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-bis.1 D.lgs 231/01- Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (Art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (Art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (Art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE (Art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

AREE SENSIBILI

- Amministrazione;
- Direzione;
- Produzione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Utilizzazione di progetti, disegni e prototipi in violazione di obbligazioni contrattuali

RIFERIMENTI

- Codice etico;
- Procedure interne.

PROTOCOLLI OPERATIVI

- i disegni vengono conservati per tre anni dal loro utilizzo, decorsi i quali vengono archiviati in una cartella del server, il

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



cui utilizzo è riservato unicamente alla Direzione; i prototipi sono conservati in un apposito armadio chiuso a chiave il cui accesso è consentito solo al personale a ciò espressamente autorizzato.

16. REATI SOCIETARI

Art. 25-ter d.lgs 231/01 - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (Art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (Art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

AREE SENSIBILI

- Amministrazione;
- Direzione.

ATTIVITÀ A RISCHIO

- Alterazione dei dati contabili;
- Inserimento a sistema di dati non validi;
- Esposizione di voci di bilancio inesistenti;
- Errata valutazione di poste di bilancio;
- Occultamento di risorse aziendali per loro gestione extracontabile;
- Gestione delle comunicazioni con l'esterno.

RIFERIMENTI

- Codice etico;
- Procedure interne.

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Prevedere dei controlli automatici e manuali sulla correttezza e validità dei dati inseriti a sistema;
- Adottare procedure specifiche per gli anticipi e i rimborsi spese e per la verifica di coerenza dei valori relativi agli acquisti di beni e/o servizi;
- Garantire il libero accesso ai dati del sistema gestionale e della contabilità generale all'ODV;
- Istituire una procedura di verifica delle movimentazioni relative alla gestione della cassa contanti, internet banking, rimborsi/anticipi spese.

IMPEDITO CONTROLLO (Art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa (..).

AREE SENSIBILI

- Amministrazione
- Direzione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Omissione di documenti/informazioni
- Falsificazione/alterazione dei documenti e dei dati oggetto di audit

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Procedure interne
- Documento Programmatico sulla sicurezza

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Garantire il libero accesso ai dati del sistema gestionale e della contabilità generale all'Organismo di Vigilanza
- Responsabilizzare il Titolare del trattamento sulla sicurezza dei dati e della loro tracciabilità
- Prevedere la verbalizzazione degli incontri la sottoscrizione dei prospetti sottoposti e approvati

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (Art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

AREE SENSIBILI

- Amministrazione
- Direzione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Pagamenti e/o cessione di beni a soci non dovuti
- Movimenti di cassa, rimborsi spese

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Procedure interne
- Manuale della Qualità

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Responsabilizzare la funzione Amministrazione e Finanza sulle operazioni e registrazioni di pagamento a soci
- Istituire una procedura di verifica delle movimentazioni relative alla gestione della cassa contanti, internet banking, rimborsi/anticipi spese

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (Art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

AREE SENSIBILI

- Amministrazione
- Direzione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Formazione dei prospetti di bilancio in modo da alterare la rappresentazione di utili e riserve distribuibili
- Gestione delle movimentazioni di cassa a favore dei soci

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Procedure interne
- Manuale della Qualità

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Responsabilizzare la funzione Amministrazione e Finanza sulle operazioni e registrazioni di pagamento a soci
- Istituire una procedura di verifica delle movimentazioni relative alla gestione della cassa contanti, internet banking, rimborsi/anticipi spese

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (Art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

AREE SENSIBILI

- Amministrazione
- Direzione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Operazioni straordinarie per le quali sono previsti adempimenti *ad hoc* per la tutela dei creditori (fusioni, conferimenti, riduzioni del capitale ...)

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Procedure interne

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Prevedere il ricorso ad un Esperto nei casi richiesti dal codice civile
- Garantire all'Esperto l'accesso ai dati necessari per la predisposizione della relazione di stima

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (Art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

AREE SENSIBILI

- Amministrazione
- Direzione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Operazioni di aumento o costituzione di capitale con assegnazione di azioni ad un prezzo inferiore al nominale
- Sopravvalutazioni in operazioni di conferimento

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Procedure interne

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Prevedere il controllo delle valutazioni da parte degli amministratori nel processo di stima dei conferimenti

CORRUZIONE TRA PRIVATI (Art. 2635)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. (*Omissis*)

AREE SENSIBILI

- Amministrazione
- Direzione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Redazione documenti contabili
- Controllo sull'operato degli amministratori
- Liquidazione della società

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



RIFERIMENTI

- Codice etico
- Procedure interne

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Verifiche contabili operate dall'OdV

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni (*Omissis*)

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

AREE SENSIBILI

- Amministrazione
- Direzione
- Risorse Umane

ATTIVITA' A RISCHIO

- Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Organi competenti per la sicurezza del lavoro)

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Procedure interne

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Istituire e applicare una procedura che disciplini le autorizzazioni e le modalità di comunicazione con le Autorità Pubbliche di Vigilanza
- Sottoporre a controllo periodico dell'Organismo di Vigilanza le comunicazioni indirizzate alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



17. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.

Art. 25-septies- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

OMICIDIO COLPOSO (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

AREE SENSIBILI

- Direzione e amministrazione;
- Produzione;
- Magazzino;
- Servizio prevenzione e protezione.

ATTIVITA' A RISCHIO

- Definizione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione per attività operative che comportino l'esposizione a rischi per la sicurezza e la salute;
- Esecuzione di attività operative a rischio.

RIFERIMENTI

- Codice etico;
- Legislazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- Documento sulla Valutazione dei Rischi;
- Procedure interne.

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Adozione delle misure di prevenzione e protezione identificate dal documento sulla valutazione dei rischi;
- Verifica delle prestazioni (andamento infortunistico, verifiche ispettive);
- Sorveglianza sanitaria;
- Procedure di sicurezza;
- Istruzioni operative;
- Informazione e formazione;
- Riesame dei progetti di ampliamento e modifica degli impianti.

18. REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies-reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



REATI AMBIENTALI (Art. 452bis)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DISASTRO AMBIENTALE (Art. 452quater)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (Art. 452quinqies)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452bis e 452quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art. 452octies)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

Art. 137 (sanzioni penali)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi **scarichi di**

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(Omissis)

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

(Omissis)

ART. 257 (bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona **l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Con riferimento agli obblighi di **tracciabilità dei rifiuti**, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), precedentemente disciplinato dall'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), è stato sostituito dal **Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)**, istituito dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

In caso di Registro compilato in modo errato, sono previste le seguenti sanzioni:

- per rifiuti non pericolosi: da 2.000 a 10.000 euro;
- per rifiuti pericolosi: da 10.000 a 30.000 euro;
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, le sanzioni sono ridotte da 1.040 a 6.200 euro per rifiuti non pericolosi, e da 2.070 a 12.400 euro per rifiuti pericolosi.

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con Formulario di Identificazione correttamente compilato. Le sanzioni per trasporto senza FIR sono:

- per mancata compilazione o dati incompleti nel Formulario, multa da 1.600 a 10.000 euro;
- in caso di rifiuti pericolosi, reclusione fino a 2 anni, in base all'articolo 483 del Codice Penale.

Riassuntivamente, le sanzioni previste per le violazioni della normativa, sono le seguenti:

Tipologia	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Mancata o tardiva iscrizione al RENTRI	da 500 a 2.000 EUR	da 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità	da 500 a 2.000 EUR	da 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o incompleta tenuta del Registro C/S	Da 2.000 a 10.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 EUR a 6.200 EUR.	Da 10.000 a 30.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 EUR a 12.400 EUR
Mancata o irregolare tenuta del FIR	da 1.600 a 10.000 EUR	da 1.600 a 10.000 EUR e reclusione fino a 2 anni

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

AREE SENSIBILI

- Direzione
- Produzione
- Aree di stoccaggio
- Servizio prevenzione e protezione

ATTIVITA' A RISCHIO

- Fasi della produzione ad alto rischio inquinamento ambientale
- Esecuzione di attività operative a rischio.

RIFERIMENTI

- Codice etico
- Legislazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- Documento sulla Valutazione dei Rischi
- Procedure interne

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



PROTOCOLLI OPERATIVI

- Adozione delle misure di prevenzione e protezione identificate dal documento sulla valutazione dei rischi
- Verifica delle prestazioni (verifiche ispettive)
- Sorveglianza sanitaria
- Procedure di sicurezza
- Istruzioni operative
- Informazione e formazione
- Riesame dei progetti di ampliamento e modifica degli impianti

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



PARTE SPECIALE

15. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello dettaglia i principali componenti del sistema di *governance*, controllo e gestione delle attività e dei processi “sensibili” attuato dall’Azienda.

La presente Parte Speciale si applica ai seguenti soggetti (di seguito “Destinatari della Parte Speciale”):

- agli Amministratori e ai Dipendenti dell’azienda,
- ai soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell’ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: personale interinale, collaboratori a progetto, ecc.),
- agli altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall’Organismo di Vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento e fornire i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell’ambito dell’esercizio delle attività.

Mimet S.r.l. si adopera, anche attraverso l’Organismo di Vigilanza, al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l’aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza, secondo i tempi e le modalità definite nel Piano di lavoro dell’attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.

15.1 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI

Lo scopo della mappatura delle attività/processi sensibili è:

- descrivere il profilo di rischio delle attività/processi aziendali cosiddetti “sensibili” rispetto alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- associare un livello di rischio “intrinseco” ad ogni singola attività/processo “sensibile” e relativo reato associato.

L’analisi ha interessato sia le attività sensibili alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico), sia le attività sensibili alla commissione dei reati di cui all’art. 24bis (reati informatici), sia le attività sensibili alla commissione dei reati di cui all’art. 25 bis.1 (delitti contro l’economia pubblica); 25ter del Decreto (c.d. reati societari), nonché i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro di cui all’art. 25septies.

Con riferimento, in particolare, a questi ultimi, *Mimet S.r.l.* evidenzia di avere già posto in essere rilevanti presidi e relativi controlli in materia di prevenzione degli infortuni in Azienda.

Tuttavia, viste le innovative previsioni del D.Lgs 81/2008, contenente indicazioni precettive in materia di modelli organizzativi per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, *Mimet S.r.l.* ha deciso, contestualmente all’approvazione del presente modello, di

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



intraprendere un'attività di *risk assessment* e *gap analysis* specifica per la materia antinfortunistica, al fine di identificare eventuali ulteriori presidi in tale ambito, con la collaborazione dell'RSPP aziendale. Con procedura analoga si è provveduto altresì ad operare una valutazione delle attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies (c.d. reati ambientali).

Infine, dopo una attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, sono stati esclusi dall'analisi di dettaglio, i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter; falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo di cui all'art. 25-bis; i reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater; le condotte criminose relative alla mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-quater.1 e i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies; i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art. 25-sexies; i reati transnazionali e i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 25-octies, 25 novies, 25-decies, 25 duodecies, 25-terdecies, in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

L'individuazione dei processi "sensibili" ha avuto come base l'analisi delle attività delle varie Funzioni aziendali e l'analisi dei processi aziendali.

La mappatura descrittiva del potenziale profilo di rischio dell'azienda, in relazione al D.Lgs. n. 231/2001 riporta:

- le attività a "rischio-reato" (sensibili) e, nell'ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione del reato;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità / possibili modalità di realizzazione dei reati ipotizzati);
- i potenziali reati associabili.

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Società costituisce il presupposto necessario per consentire a *Mimet S.r.l.* di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di rischio aziendale non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell'analisi) possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, anche a prescindere dall'implementazione del Modello medesimo.

A seguito dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio dell'Azienda, l'Amministratore Unico, assistito dai responsabili di funzione e da consulenti esterni, attribuisce a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità, assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

- frequenza di accadimento, determinata sulla base di considerazioni generali relative alle caratteristiche organizzative di *Mimet S.r.l.*;
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
- eventuali precedenti di commissione di reati in *Mimet S.r.l.*

È responsabilità dell'Amministratore unico, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



valutazione del potenziale livello di rischio delle attività e dei processi "sensibili" rispetto al D.Lgs. 231/2001. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

- ampliamento delle fattispecie di reato trattate dal D.Lgs. 231/2001 ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";
- mutamenti organizzativi e/o di processo nell'ambito di *Mimet S.r.l.*;
- rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale;
- valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.

Per tali attività/processi "sensibili", si è proceduto a rilevare ed analizzare le modalità organizzative, di gestione e di controllo esistenti, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti e, ove ritenuto opportuno, provvedere alla definizione dei "protocolli" necessari per colmare le carenze riscontrate e favorire procedure di controllo in capo all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, riguardo al tema della sicurezza e della salute dei lavoratori di *Mimet S.r.l.*, la Società si è data i seguenti obiettivi e programmi finalizzati alla prevenzione ed alla protezione dei propri dipendenti:

- miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione;
- definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza;
- definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza;
- divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate;
- identificazione e gestione delle operazioni, nonché delle attività connesse al rischio sicurezza attraverso l'individuazione di modalità che permettano il controllo delle attività che possono avere un impatto sulla sicurezza; ciò al fine di assicurare che le operazioni eseguite durante lo svolgimento del lavoro vengano condotte con modalità e criteri volti a ridurre la possibilità di effetti negativi sulla sicurezza dei lavoratori;
- definizione di piani e procedure per identificare e pianificare la risposta a casi fortuiti e a situazioni di emergenza, mitigando la possibilità di malattie e infortuni;
- controllo e valutazione delle prestazioni del sistema di gestione della sicurezza;
- programma di audit del sistema di gestione.

15.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANI DI GOVERNANCE. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.

La struttura organizzativa, gli organi e le modalità di *governance* dell'azienda rappresentano il quadro organizzativo di riferimento cui tutti i destinatari del presente Modello si riferiscono nell'esercizio delle proprie attività operative. L'organigramma dell'azienda è riportato nell'Allegato C, che descrive, altresì, le responsabilità delle principali funzioni aziendali.

15.3. SISTEMA PROCEDURALE

I codici, le *policies*, i manuali, le procedure, i vademecum e le istruzioni di lavoro codificate dall'azienda hanno come obiettivo la

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione



definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la gestione delle attività e dei processi “sensibili”.

E’ evidente che tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell’azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc.

La dinamicità del sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento, che si riflette, unitamente alle esigenze espresse nella parte generale, nella necessità di adeguamento del presente Modello, disciplinata dal par. 5.5 (aggiornamento del modello).

Il sistema procedurale nel suo complesso ha natura obbligatoria e non derogabile per tutti i destinatari del presente modello.

Il sistema procedurale specifica le principali linee guida, sia di natura generale che puntuale, con cui *Mimet S.r.l.* organizza e controlla le attività gestionali.

Il sistema procedurale è lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione indirizzano e controllano la gestione aziendale, delegando alla prassi operativa - da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure - il governo delle singole “operazioni”, intendendo come tali le “unità minime di lavoro” che compongono un’attività.

Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell’esistenza, nell’accessibilità e nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in maniera univoca nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo di *Mimet S.r.l.*

15.4 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPENDENTI E SOGGETTI CON FUNZIONE DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di *Mimet S.r.l.* garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo. Tale obiettivo riguarda sia le risorse già presenti in azienda, sia quelle che ne faranno parte in futuro.

Il livello di formazione e comunicazione è attuato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle “attività sensibili”.

L’Organismo di Vigilanza cura, d’intesa con l’Amministratore unico e con il responsabile della funzione amministrativa, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato.

La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dalla Direzione Amministrativa, in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza.

COLLABORATORI ESTERNI:

Sono fornite ai tali soggetti apposite comunicazioni sulle condotte comportamentali e sulle procedure da adottare sulla base del presente Modello organizzativo.

00	10.02.2024	Creazione modello			14.02.2024
01	03.02.2025	Aggiornamento modello			04.02.2025
02	20.01.2026	Aggiornamento modello			21.01.2026
rev.	data	causale	redazione	verifica	approvazione